Verbale di accordo ex articolo 47 legge 428/90 per fusione per incorporazione

Oggi 23 Novembre 2018, presso la sede della Filcams Cgil di Bologna, via Marconi, 67/2,

Si sono incontrati:

le società:

- **Arancho Doc srl**, qui rappresentata dal legale rappresentante Stefano Nazzani (di seguito **Incorporante**);
- **Adrenalin Srl**, qui rappresentata dal legale rappresentante Stefano Nazzani (di seguito **società incorporata**);
- **Soget srl** qui rappresentata dal procuratore speciale Stefano Nazzani (di seguito **società incorporata**);

le OOSS :

- **FILCAMS CGIL di Bologna** nella persona di Stefano Biosa, giusta delega della Filcams Nazionale;
- **FISASCAT CISL Emilia Romagna** nella persona di Enrico Gobbi, giusta delega della Fisascat Nazionale;

le RSA :

- Marica Clementi, Serena Menchise, per la sede di Bologna

al fine di procedere all'esame congiunto in conformità a quanto previsto dall'art. 47 L.428/1990;

premesso che :

- in data 15 novembre **2018**, tramite PEC, le società Arancho doc srl, Adrenalin srl, Soget srl comunicavano a tutte le sigle sindacali previste ed individuate per legge, l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione nella società Arancho Doc a fare data dal **1 gennaio 2019**;
- in data 16 novembre **2018**, tramite PEC, le OO.SS nazionali richiedevano un incontro al fine di espletare l'esame congiunto, delegando altresì le strutture territoriali;
- le Parti sopraindicate, in data 23 Novembre 2018, hanno effettuato, in adempimento alle procedure previste dall'art. 47 della l.428/1990 un esame congiunto con l'obiettivo di verificare e convenire i tempi e i modi della fusione fra le società suddette, nonché le conseguenze giuridiche per il personale addetto;

considerato che

- è volontà delle parti avviare a seguito della fusione un confronto al fine di addivenire ad un contratto integrativo aziendale;
- è auspicio delle parti mantenere le sedi operative attualmente in essere di Bologna, Rimini e Milano;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue :

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e come tali sono accettate dalle parti;

Art. 2

Alla data del **1 gennaio 2019 Arancho Doc srl** subentrerà in tutti i rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti di **Adrenalin Srl** e **Soget srl**;

Art. 3

Ai lavoratori di cui all'articolo 2), verrà applicato quanto previsto dall'articolo 2112 c.c., riconoscendo agli stessi il passaggio senza soluzione di continuità e il mantenimento di tutte le condizioni retributive e normative già in essere alla data del trasferimento previste dalla contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi territoriali, e dagli accordi aziendali (Verbale di accordo 26/06/2017, Verbale Accordo 20/12/2017) che avranno validità generale per tutti i dipendenti di Arancho Doc a prescindere dall'azienda di provenienza; pertanto senza apposizione del periodo di prova, con mantenimento del trattamento economico in atto, dell'attuale inquadramento contrattuale e dell'anzianità pregressa, mantenendo l'attuale orario e sede di lavoro e la sua distribuzione concordata individualmente. Parimenti **Arancho Doc srl** conferma l'applicazione del **CCNL Terziario / Distribuzione e Servizi Confcommercio e l'adesione ai fondi contrattualmente previsti, nonché i versamenti agli Enti Bilaterali territoriali.**

Eventuali lavoratori in assenza giustificata con diritto alla conservazione del posto di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo, aspettativa, aspettativa sindacale art. 31 legge 300/70 e successive integrazioni, malattia, infortunio, maternità, congedi parentali) continueranno ad usufruire senza soluzione di continuità dei predetti periodi all'atto del passaggio con **Arancho Doc srl.**

Art.4

Arancho Doc srl, **Adrenalin Srl** e **Soget srl** dichiarano di essere in regola con l'adesione e il versamento agli enti bilaterali contrattuali (Fondo Est, Fonte etc.).

Art. 5

Le deleghe sindacali alle OO.SS. firmatarie del presente accordo e attualmente in essere presso **Adrenalin Srl** e **Soget srl** saranno trasferite presso **Arancho Doc srl**, che a sua volta s'impegna ad effettuare, senza soluzione di continuità, i relativi versamenti alle OO.SS firmatarie del presente accordo; **Arancho Doc srl** riconoscerà altresì le RSA e RLS come costituite;

Art.6

Resta inteso che, per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, valgono le norme di legge di cui all'art. 2112 c.c.

Art.7

In funzione di quanto sopra le parti si danno atto del regolare espletamento della procedura di cui all'articolo 47 L. n. 428/1990.

Letto confermato e sottoscritto

Arancho Doc srl

Stefano Nazzeni

Adrenalin Srl

Stefano Nazzeni

Soget srl

Stefano Nazzeni

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

RSA